



ENTE GESTIONE SACRI MONTI
Sede legale amministrativa, C.na Valperone, 1
15020 Ponzano Monferrato (AL)
TEL: 0141 927120 FAX: 0141 927800
COD. FISC./P. IVA: 00971620067
www.sacri-monti.com



CIG: Z6C2CC82C5	CUP:	Pratica: DET-170-2020	del: 23/04/2020
Determina: 163		del: 23/04/2020	
Tipo di Determina: Impegno		Capitolo spesa: 5095	
OGGETTO: Impegno fondi per proroga servizio di somministrazione lavoro interinale per N. 1 unità di Categoria B posizione economica B1- profilo di esecutore tecnico . Ditta Gi Group spa PIVA 11629770154.			
Settore: Ufficio Personale			
Referente Istruttoria: sara.rua			
Responsabile del procedimento: Giorgio Trova			
Versione del testo: T_DET-170-2020_3.odt			

Preso atto che :

- con L.R 3 agosto 2015 n° 19 (“Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti”) è stata confermata in capo all’Ente di gestione dei Sacri Monti, ente strumentale della Regione, di diritto pubblico, la gestione delle Riserve Speciali dei Sacri Monti di Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo;
- con DGR 18/07/2016 n° 30-3653 è stato approvato lo Statuto dell’Ente riconfermando le finalità dell’ente definite dalla L.R. 19/2015;
- il Consiglio Direttivo con delibera n° 45 del 16/12/2019 ha approvato il programma di attività dell’Ente per l’anno 2020;
- il Consiglio Direttivo con delibera n° 46 del 16/12/2019 ha approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022, il Programma biennale di forniture e servizi 2020-2021, il Programma annuale delle opere pubbliche 2020 e triennale delle opere pubbliche 2020-2022, il Piano Fabbisogno Triennale di personale 2020-2022 affidando nel contempo al direttore le necessarie disponibilità finanziarie;

Ricordato che:

- con la D.G.R. n. 28-6623 del 16.3.2018 la Giunta Regionale ha preso atto della forte situazione di sofferenza dell’organico dell’Ente con particolare riferimento ad alcune categorie e profili professionali ed ha precisato che l’Ente per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale, avrebbe potuto procedere all’assunzione di personale ai sensi dell’art. 36 del D.LGS 165/2001, come modificato dall’art.9 del D.lgs 75/2017, mediante l’attivazione di contratti di lavoro flessibile;
- con il Decreto n. 18 del 19.6.2018, il Presidente ha incaricato il Direttore a procedere con urgenza all’assunzione di personale temporaneo per la durata di 1 anno, eventualmente rinnovabile sino ad altri due anni nel rispetto della vigente normativa e dei risparmi di spesa di personale disponibili in bilancio con specifico riferimento, per quanto qui di interesse, al fine

di “garantire una presenza minima di due operatori manutentori per area ai fini anche della tutela della sicurezza degli operatori stessi e ove necessario con limitati supporti in particolari momenti di punta per garantire l’espletamento dei compiti connessi al decoro delle aree”;

- il Decreto del Presidente sopra citato dava come indirizzo al Direttore l’utilizzo dello strumento più rapido e flessibile “che consenta l’impiego temporaneo di lavoratori in relazione alle esigenze immediate dell’Ente nonché a future necessità di coperture temporanee di personale, nel rispetto della normativa vigente”;
- l’art. 52, comma 1 CCNL in vigore prevede che “gli enti possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia”;
- l’art. 34, comma 2 del D.Lgs. 81/2015 richiamato dal CCNL in vigore prevede che “in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore”;
- l’art. 21, comma 1, D.Lgs. 81/2015 espressamente richiamato dalla disciplina sulla somministrazione di lavoro, prevede che “il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi”;

Richiamate:

- la propria determinazione dirigenziale n. 315 del 23.10.2018 con la quale a seguito di procedura negoziata, si è aggiudicato il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per 12 mesi alla DITTA GI.GROUP Spa – PIVA 11629770154 – con sede in Milano - P.za IV Novembre 5;
- la propria determinazione dirigenziale n. 312 del 21.10.2019 con cui è stato attivato il servizio di somministrazione di lavoro interinale tramite la ditta GI GROUP sopra richiamata, per un esecutore manutentore – categoria B1, profilo di “esecutore tecnico” per la durata di mesi sei e con scadenza del contratto in data 23.4.2020;

Preso atto che la Ditta GI GROUP spa PIVA 11629770154 – con sede in Milano - P.za IV Novembre 5, ha regolarmente adempiuto al servizio di somministrazione di lavoro interinale dell’Ente;

Preso atto che l’operatore con cui è stato attivato il rapporto di somministrazione di lavoro sta svolgendo i propri compiti in maniera accurata, responsabile ed autonoma, nel rispetto di quanto richiesto dall’Ente e dal suo Responsabile;

Considerato che la somministrazione di lavoro temporaneo per il suddetto esecutore tecnico scadrà pertanto in data 23.4.2020 e appurata la necessità dell’Ente di prorogare il servizio per raggiungere gli obiettivi previsti nel decreto del Presidente 18/2018 e svolgere tra l’altro le attività indifferibili e urgenti per la corretta gestione della sede del Sacro Monte di Belmonte;

Considerato che:

- la finalità del contratto di somministrazione di lavoro è quella di soddisfare esigenze temporanee o eccezionali a cui la pubblica amministrazione deve far fronte;
- è possibile, ai sensi della legislazione vigente (art. 36 D.Lgs. 165/2001; CCNL in vigore; artt. 19 e 34 D.Lgs. 81/2015 come modificato dal D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito in L. 9 agosto 2018, n. 96) far luogo ad una o più proroghe del contratto di somministrazione di lavoro temporaneo in essere entro i limiti di durata complessiva di 12 mesi, purché con il consenso del lavoratore e per atto scritto;

- l'Ente aveva attivato il contratto di somministrazione di lavoro relativo al profilo professionale di "esecutore tecnico" per far fronte alla situazione emergenziale che si è creata presso la sede del Sacro Monte di Belmonte, nelle more dell'assunzione di un operatore, posto che era previsto dalla Deliberazione di approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni (DGR 133-9040 del 16.5.2019) l'assunzione di una categoria B- posizione economica B1- profilo professionale "esecutore tecnico";
- l'Ente ha già provveduto ad attivare la procedura per l'assunzione del profilo professionale di cui sopra con determinazione dirigenziale n. 335 del 6.11.2019 mediante selezione da elenco avviato dal centro per l'impiego competente per territorio e determinazione dirigenziale n. 103 del 4.3.2020 con cui si procedeva a nominare la commissione esaminatrice per la valutazione dei candidati;
- ai sensi della normativa vigente (da ultimo, DPCM 11 aprile 2020), per contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto, tutte le procedure concorsuali dell'Ente da svolgere in presenza, tra cui quella in parola, sono state sospese;

Considerata altresì l'impossibilità di applicare l'istituto previsto dall'art 30, comma 2 D.Lgs. 165/2001, poiché la distanza della sede di Belmonte rispetto alle altre sedi dell'Ente è superiore a 50 chilometri e inoltre il numero di manutentori pro sede è appena sufficiente a far fronte alle esigenze di ciascun Sacro Monte;

Preso atto inoltre dell'emergenza incendi di cui alla determinazione dirigenziale regionale n. DD-A18969 del 6.4.2020 ad oggetto "Dichiarazione stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte a partire dal giorno 08.04.2020. Legge 21 novembre 2000, n. 353. Legge Regionale 4 ottobre 2018, n. 15" che comporta la necessaria presenza del personale adibito alle opportune operazioni di: ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme, spegnimento e bonifica, nonché di ripristino del potenziale forestale e recupero delle funzionalità di presidio idrogeologico dei boschi di pertinenza della Riserva Speciale del Sacro Monte di Belmonte, già soggetti in tempi recenti a devastante incendio;

Rilevato che la proroga in questione si rende necessaria per svolgere attività di natura indifferibile ai sensi di quanto previsto dall'art. 87 D.L. 18 del 17 marzo 2020 le quali devono necessariamente essere svolte in questo periodo dell'anno e alle quali deve essere data la opportuna continuità, attività consentite ai sensi dell'allegato 3 del D.P.C.M. 10 aprile 2020 e del Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 43 del 13.4.2020;

Atteso che l'Ente con propria nota protocollo n. 1499 del 21 aprile u.s., ha provveduto a comunicare alla Ditta Gi Group, spa PIVA 11629770154 – con sede in Milano - P.za IV Novembre 5, l'intenzione di prorogare il servizio di somministrazione di lavoro interinale nei confronti dell'esecutore tecnico assegnato al Sacro Monte di Belmonte per le ragioni sopra enunciate a far data dalla sua scadenza naturale, come di seguito specificato:

- *N. 1 unità di Categoria B posizione economica B1- profilo di esecutore tecnico Sig. Enrico Manzetti scadenza 23/4/2020 rinnovo fino al 31/7/2020;*

Atteso che la Ditta GI GROUP spa, a seguito di verifica con il lavoratore interessato, ha comunicato la disponibilità dello stesso alla proroga del contratto in essere per il periodo richiesto dall'Ente con la nota prot. 1499 sopra richiamata, confermando, per la proroga prevista, i costi per la somministrazione di tale figura professionale attualmente in essere;

Ritenuto, pertanto, di approvare la proroga del servizio di somministrazione di lavoro interinale con la Ditta Gi Group per il contratto attualmente in essere per il periodo richiesto dall'Ente, (giusta nota protocollo n. 1499 del 21 aprile u.s.), come da comunicazione pervenuta all'Ente il 23 aprile u.s. e precisamente:

- *N. 1 unità di Categoria B posizione economica B1- profilo di esecutore tecnico Sig. Enrico Manzetti scadenza 23/4/2020 rinnovo fino al 31/7/2020 comunicazione prot. 1530*

Richiamati i seguenti documenti acquisiti dall'Ente:

- Codice CIG n° **Z6C2CC82C5** assegnato da ANAC alla procedura di affidamento dell'Ente per il servizio di cui all'oggetto per un importo, al netto degli oneri, pari ad € 11.560,00;
- Documento unico di regolarità contributiva della Ditta nei confronti di INPS, INAIL, DURC rilasciato dall'INAIL con prot. INPS_19822433 - scadenza validità 18.7.2020 con esito positivo (Ns protocollo n. 1515 del 22 aprile u.s.);
- Documento di assunzione dell'obbligo della tracciabilità dei pagamenti dalla ditta sopra citata acquisito agli atti;

Verificato con il Responsabile del Settore Bilancio dell'Ente rag. Roberto Comola, la disponibilità dei fondi necessari per la proroga del servizio di somministrazione di lavoro interinale per la figura professionale di cui trattasi, integrando opportunamente l'impegno già assunto;

Visto il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs 23 giugno 2011 n.118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/11/2011:

SPESA AL CAPITOLO 5095 missione 9 programma 03
ANNO DI COMPETENZA (obbligazione giuridicamente perfezionata)
Anno 2020 Importo lordo 11.560,00
ANNO DI IMPUTAZIONE (servizio reso ed esigibilità obbligazione)
Anno 2020 Importo lordo 11.560,00

Dato atto che l'esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31.12.2020;

Ritenuto di individuare responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto (art. 31 e 111 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) il funzionario Responsabile del Settore Personale Giorgio Trova;

Visti :

- la L.R 29 giugno 2009 n° 19 e s.m.i così come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2015 n° 19 di riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti;
- gli artt. 4, 16 e 36 del D.Lgs n° 165/2001 e inoltre D.Lgs. 81/2015 come modificato dal D.L.12 luglio 2018, n. 87, convertito in L. 9 agosto 2018, n. 96;
- la delibera di Consiglio Direttivo n° 12 del 03/04/2019 attribuzione dell'incarico di direttore con la quale è stata individuata la dott.ssa Elena De Filippis, direttore dell'ente a decorrere dal 04/04/2019 e sino al 03/04/2021;
- la L.R. 7/2001;
- il D. Lgs 118/2011 e s.m.i. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli art 1e 2 della legge 05 maggio 2009 n° 42);
- l'art. 26 comma 3 della Legge 488/1999;
- il vigente CCNL;
- la delibera del Consiglio Direttivo n° 46 del 16/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022,

- il parere di regolarità contabile, allegato alla presente, espresso dal funzionario amministrativo incaricato Roberto Comola ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 e dell'art. 12 della L.R. 21/07/1992 n° 36 commi 1) e 3);

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dal Consiglio Direttivo dell'Ente con Deliberazione n° 45/2019 e Deliberazione n. 46/2019

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa:

1) **di dare atto che** la ditta GI GROUP spa PIVA 11629770154 – con sede in Milano - P.za IV Novembre 5, ha regolarmente adempiuto al servizio di somministrazione di lavoro interinale nei confronti dell'Ente;

2) **di prendere atto che** la somministrazione di lavoro temporaneo per l'esecutore tecnico addetto al Sacro Monte di Belmonte scadrà in data 23.4.2020;

3) **di prendere atto** della necessità dell'Ente, per le ragioni citate in premessa e qui integralmente richiamate, di prorogare a far data dalla scadenza naturale e fino al 31.7.2020 il servizio di somministrazione di lavoro interinale per il contratto attualmente in essere per raggiungere gli obiettivi prioritari previsti nel decreto del Presidente 18/2018 e svolgere, tra l'altro, le attività indifferibili e urgenti per la corretta gestione della sede del Sacro Monte di Belmonte;

4) **di dare atto che** la Ditta GI GROUP spa, a seguito di verifica con il lavoratore interessato, ha comunicato la disponibilità dello stesso alla proroga del contratto in essere per il periodo richiesto dall'Ente confermando, per la proroga prevista, i costi per le somministrazioni della figura professionale attualmente in essere;

5) **di approvare** la proroga del servizio di somministrazione di lavoro interinale con la Ditta Gi Group per il contratto attualmente in essere per il periodo richiesto dall'Ente, (giusta nota protocollo n. 1499 del 21 aprile u.s.), come da comunicazione pervenute all'Ente il 23 aprile u.s. e precisamente:

• *N. 1 unità di Categoria B posizione economica B1- profilo di esecutore tecnico Sig. Enrico Manzetti scadenza 23/4/2020 rinnovo fino al 31/7/2020 comunicazione prot. 1530*

6) **di impegnare** la somma complessiva presunta di € 11.560,00 a favore della Ditta GI GROUP spa PIVA 11629770154 con sede in Milano - P.za IV Novembre 5 imputando tale somma al Cap. 5095 Missione 9 programma 03 del bilancio di Previsione 2020/2022, integrando opportunamente l'impegno già assunto;

7) **di approvare** il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs 23 giugno 2011 n.118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/11/2011:

SPESA AL CAPITOLO 5095 missione 9 programma 03

ANNO DI COMPETENZA (obbligazione giuridicamente perfezionata)

Anno 2020 Importo lordo 11.560,00

ANNO DI IMPUTAZIONE (servizio reso ed esigibilità obbligazione)

Anno 2020 Importo lordo 11.560,00

8) **di dare atto che** l'esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31.12.2020;

9) **di evidenziare che:**

- l'Ente ha espletato tutte le procedure previste dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" per ciò

che concerne la tracciabilità dei pagamenti e ha verificato la regolarità contributiva della Ditta in ordine ai versamenti previdenziali ed assicurativi, come da documentazione agli atti;
Codice CIG n° Z6C2CC82C5 assegnato da ANAC alla procedura di affidamento dell'Ente per il servizio di cui all'oggetto per un importo, al netto degli oneri, pari ad € 11.560,00;

10) **di dare atto che**, dal momento che la proroga del contratto di somministrazione di lavoro in essere è necessitata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto, nel caso lo stato di emergenza perdurasse oltre il 31.7.2020 e pertanto non si potesse procedere all'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione programmata di un esecutore tecnico per il Sacro Monte di Belmonte, si farà luogo a ulteriore proroga;

11) **di trasmettere** la presente determinazione alla Ditta Gi Group spa, con sede in Milano - P.za IV Novembre 5, unitamente ai documenti di accettazione delle proroghe debitamente sottoscritti;

12) **di prendere atto che** è stato individuato responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto (art. 31 e 111 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) il funzionario Responsabile del Settore Personale Giorgio Trova;

13) **di dare infine atto che** il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli art. 37 del D.lgs 33/2013 e 1 co. 32 della legge 190/2012.

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati ente gestione sacri monti ed è prodotto con sistema automatizzato CSI PIEMONTE - CIVILIA BUKE ATTI